SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1796

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE MITA)

e dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

(V. Stampato Camera n. 3854)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º giugno 1989

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2300) (Personale di polizia)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209, è ulteriormente prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - GAVA